



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI

nella causa civile
N.28462 /2022 R.G.A.C.

TRA

RUSTICO PAOLA
elettivamente domiciliato in Roma, VIA LIVORNO 6
presso lo studio dell'Avv. DI BELLO ANGELO ROSARIO
che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

E

INPS
elettivamente domiciliato in Roma, via VIA CESARE BECCARIA N 29
presso lo studio dell'Avv. ATTANASIO MARIA CARLA
che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto
introduttivo

all'udienza del 23/11/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) Con ricorso depositato in data 15.9.2022 RUSTICO PAOLA proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito INPS n. 397 2022 00141976 08 000 del 23/07/2022, notificato in data 06/08/2022, con il quale si chiedeva il pagamento dei contributi IVS relativi alla Gestione Commercianti INPS, periodo di riferimento "01/2019 - 12/2020", per un importo complessivo di Euro 8.583,65.



A sostegno dell'opposizione deduceva la nullità dell'avviso di addebito e sosteneva che dall'aprile del 2016 era amministratrice della Evolution Consulting s.r.l.; che la società era sempre stata inattiva; che non aveva mai percepito alcun compenso per la carica rivestita; che svolgeva, parallelamente ed in misura prevalente, attività di collaboratore amministrativo presso delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Concludeva chiedendo: "accertare e dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e comunque annullare l'Avviso di addebito INPS n. 397 2022 00141976 08 000 del 23/07/2022, notificato a mezzo PEC in data 06/08/2022".

2) Si costituiva l'INPS sostenendo che la ricorrente era stata iscritta d'ufficio quale socia ed amministratrice unica della Evolution Consulting srl con inizio attività dal 01/01/2017 e precisando che poiché la ricorrente presentava al momento dell'iscrizione una copertura contributiva nella gestione Pals negli anni 2017 e 2018, l'inizio imposizione veniva stabilito a decorrere dal 01/01/2019.

Evidenziava, inoltre che la società non risultava aver mai occupato personale dipendente e che ciò deponeva per una gestione esclusiva dell'attività da parte della socia unica Rustico. Sotto il profilo fiscale, inoltre sosteneva che potevano desumersi dichiarazioni fiscali e iva con redditi e volumi d'affari positivi.

Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

La ricorrente ha sostenuto di aver svolto solo attività di amministratore presso la società Evolution Consulting e che la stessa era inattiva.

Dall'esame della documentazione prodotta dall'INPS emerge, invece, che la società ha prodotto dei redditi e ciò porta ad affermare che la stessa non fosse inattiva, come sostenuto.

Si rileva, inoltre, che dalla visura camerale risulta che la società non aveva dipendenti e deve, quindi, ritenersi che l'attività della società era svolta dalla ricorrente.

Ne consegue la fondatezza della pretesa impugnata.

La circostanza che la ricorrente abbia svolto attività anche in favore di altri soggetti non consente di accogliere la domanda posto che la documentazione allegata non induce a ritenere che tale attività fosse prevalente rispetto a quella svolta nella società.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza a vanno poste a carico della parte ricorrente



P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000.

IL GIUDICE
Mariapia Magaldi

